

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 27 settembre 2018)

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALE'
Relatore di minoranza: ROMINA PERGOLESÌ

sulle proposte di legge:

N. 234 (testo base) a iniziativa del Consigliere Volpini

presentata in data 24 settembre 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 26 "RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE" E ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 31 "DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 17 LUGLIO 1996, N. 26 'RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE' E 20 GIUGNO 2003, N. 13 'RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE'"

N. 237 a iniziativa del Consigliere Pergolesi

presentata in data 26 settembre 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 26 "RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE", ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13 "RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE" E ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 31 "DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 17 LUGLIO 1996 N. 26 'RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE' E 20 GIUGNO 2003, N. 13 'RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE'"

(Abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 234**Art. 1**

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 26/1996)

1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), così come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale") le parole: ", compreso il rimborso delle spese di trasporto pubblico al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale" sono soppresse.

Art. 2

(Abrogazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 31/2018 è abrogato.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 26/1996)

Identico

Art. 2

(Abrogazione)

Identico

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

Testo pdl n. 237**Art. 1**

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 26/1996)

1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996 n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), così come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996 n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) le parole: "compreso il rimborso delle spese di trasporto pubblico al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "come disciplinato dal comma 12 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 13/2003)

1. Alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) le parole: " , su proposta del Direttore Generale dell'Asur, i direttori di area vasta e" sono soppresse.

2. Al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 31/2018, le parole: "propone alla Giunta regionale la risoluzione del" sono sostituite dalle seguenti: "risolve il".

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003, come modificata dal comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 31/2018, è sostituita dalla seguente:

"d) individua e nomina i coordinatori di area vasta e provvede alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 8 dell'articolo 4."

4. La rubrica dell'articolo 10 (Direttore di area vasta) della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente: "Coordinatore della gestione dei servizi sanitari di area vasta".

5. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2003 le parole "Il direttore di area vasta" sono sostituite dalle seguenti: "Il Coordinatore di area vasta".

6. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 13/2003, come modificato dal comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 31/2018, le parole "I direttori di area vasta sono individuati e nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore Generale dell'ASUR" sono sostituite dalle seguenti: "I coordinatori di area vasta sono individuati e nominati dal Direttore Generale dell'ASUR, previo avviso pubblico indetto dalla competente struttura".

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 13/2003, sono inseriti i seguenti:

"3.1. L'incarico di coordinatore di area vasta può essere conferito a un soggetto in servizio che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

3.1.1. Non è consentita la nomina a coordinatore di area vasta per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa area vasta; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni."

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

(Norma finale)

1. Le parole "Direttore di area vasta" e "Direttori di area vasta" ovunque presenti nella l.r. 13/2003 e nella l.r. 31/2018 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "Coordinatore di area vasta" e "Coordinatori di area vasta".